



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 40 del 22 giugno 2017

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di pertinenza del Consiglio regionale della Calabria all’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE con il D.P.R. 24 giugno 1998, n.260 è stato approvato il *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59”*;

CHE l’art. 1 del predetto D.P.R. 260/1998 prevede che l’Amministrazione o l’ente titolare del credito provveda alla riscossione dei crediti liquidati con sentenza o con ordinanza esecutiva della Corte dei Conti, attraverso un ufficio designato con provvedimento dell’organo di governo dell’ente;

CHE in base all’art.2 del predetto Regolamento, sono previste due procedure per la riscossione del credito:

a)il recupero diretto effettuato dalla stessa Amministrazione mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme dovute dai responsabili in forza del rapporto di lavoro o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. Nel caso che l’ufficio o l’ente erogatore degli emolumenti sia diverso, lo stesso deve dare esecuzione immediata alla richiesta tempestiva dell’ufficio, che ha in carico il credito;

b)la riscossione per il tramite del concessionario con iscrizione a ruolo, nel caso di impossibilità di recupero nelle forme di cui alla lettera precedente;

CHE, ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 260/1998, *“Il titolare dell’ufficio che procede all’esecuzione dà notizia al procuratore regionale competente dell’inizio della procedura indicando il responsabile del procedimento, comunica al procuratore regionale stesso la conclusione del procedimento di propria competenza, specificando le partite rimosse, quelle assoggettate a ritenuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, e quelle date in carico al concessionario per la riscossione ai sensi dell’art. 2, comma 4”*;

CHE il D.Lgs. 26 agosto 2017, n.176, con il quale è stato introdotto il *Codice della giustizia contabile adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 07 agosto 2015, n.124*, all’art. 214, 1° comma, così dispone: *“Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l’amministrazione o l’ente titolare del credito, attraverso l’ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, o con provvedimento dell’organo di governo dell’amministrazione o dell’ente”*;

CHE l’art. 40 – bis della Legge regionale 04 febbraio 2002, n.8, così dispone: *“1. La riscossione delle entrate non tributarie aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privati, può essere effettuata anche mediante l’ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639 e successive modifiche ed integrazioni. L’ingiunzione adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all’accertamento. 2. L’esecuzione coattiva dell’ingiunzione può compiersi anche a mezzo ruolo secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.”*

PRESO ATTO

CHE, con provvedimento del Presidente p.t. del Consiglio regionale della Calabria prot. n. 897 del 04 novembre 2010, il Settore Legale (già Servizio Legale) è stato designato quale ufficio competente per la riscossione dei crediti derivanti da pronunzie della Corte dei Conti, con obbligo, quindi, di promuovere tutte le azioni e/o attività di recupero diretto o, in mancanza, con iscrizione a ruolo per il tramite del concessionario, nonché con possibilità di richiedere la iscrizione di ipoteca sui beni del debitore;

CHE, in data 14 luglio 2016, il Settore Legale ha proceduto mediante formale richiesta prot. n. 28359 ad inoltrare istanza di accreditamento presso la Soc. Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. al fine di poter fruire dei servizi di riscossione coattiva attraverso l'iscrizione a ruolo dei propri crediti di natura patrimoniale derivanti da pronunce di condanna emesse dalla Corte dei Conti;

CHE, con nota del 02 agosto 2016, acquisita in pari data al n. di prot. 31014, la Soc. Equitalia ha comunicato l'avvenuto accreditamento;

CHE, con successiva nota prot. n. 46784 del 24.11.2016, il Settore Legale ha chiesto alla Soc. Equitalia l'accREDITAMENTO finalizzato alla riscossione coattiva di entrate patrimoniali di altra natura, oggetto di ingiunzione di pagamento emessa dai preposti uffici del Consiglio regionale della Calabria, ai sensi del *Testo Unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639*, in virtù di quanto previsto dal richiamato art. 40 – bis della Legge regionale 04 febbraio 2002, n.8;

RILEVATO

CHE l'art. 1 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*", convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha sancito, a decorrere dal 1° luglio p.v., la soppressione della Soc. Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. con il trasferimento delle funzioni della riscossione nazionale, di cui all'art.3, comma 1, del Decreto Legge n. 203 del 2005, ad un nuovo ente, denominato "Agenzia delle entrate – Riscossione", ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali della prima;

CHE il nuovo ente Agenzia delle entrate – Riscossione assume anche la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, e al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, potendo anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali delle Amministrazioni locali, al fine di garantire, comunque, la continuità dell'esercizio delle attività svolte dalla soppressa Soc. Equitalia;

CHE, ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. 193 del 2016, le Amministrazioni locali interessate ad affidare la riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie o delle società da esse partecipate, al nuovo ente "Agenzia delle entrate – Riscossione" sono tenute ad adottare apposita delibera, in mancanza della quale, successivamente al 30 giugno 2017, non sarà possibile ricevere minute di ruolo anche da parte dei soggetti, per i quali la Soc. Equitalia svolge attualmente il servizio di riscossione;

CONSIDERATO

CHE, per la riscossione coattiva delle proprie entrate patrimoniali derivanti da pronunce della Corte dei Conti, nonostante si possa ricorrere anche agli ordinari mezzi giudiziari previsti e disciplinati dal codice di procedura civile, appare opportuno invece, nell'interesse del Consiglio regionale della Calabria, continuare ad avvalersi della riscossione a mezzo ruolo e per il tramite del nuovo Agente nazionale della riscossione, atteso che tale affidamento non comporta costi o spese aggiuntive a carico del Consiglio;

CHE, parimenti, anche per le altre tipologie di credito di pertinenza dell'Amministrazione consiliare, oggetto di possibile ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. n.639 del 2010 e della eventuale successiva esecuzione, sempre a mezzo ruolo, in caso di mancato pagamento delle stesse, si è dell'avviso, anche in questo caso, che, nell'interesse dell'Amministrazione consiliare, debba essere continuato l'affidamento della riscossione coattiva al nuovo Agente della riscossione subentrante alla sciolta Società Equitalia;

RITENUTO

CHE appare opportuno confermare la designazione del Settore Legale, quale Ufficio preposto a dar corso alla riscossione coattiva dei crediti del Consiglio regionale della Calabria derivanti da pronunce della Corte dei Conti, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260, come anche di quelli fatti oggetto di ingiunzione di pagamento, non versate, in quanto emessi dall'Amministrazione consiliare ai sensi del D.P.R. n.639 del 2010;

CHE, di conseguenza, risulta, altresì, confacente a tale scopo, riconfermare, in capo al Settore Legale, la competenza di procedere, nell'interesse del Consiglio regionale della Calabria, al suo accREDITAMENTO presso il nuovo Agente della riscossione, ossia l'Agenzia delle entrate – Riscossione, con decorrenza

dal 1° luglio 2017 e per la durata di anni cinque a partire da tale data e fatto salvo ogni successivo rinnovo;

PRESO ATTO

-che la competenza a deliberare, in merito all'affidamento della riscossione concernente le entrate patrimoniali è dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria;
-che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale del Consiglio regionale della Calabria;

VISTI

-il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
-la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;
-la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;
-la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;
-la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04.05.2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente del Settore proponente;

Su proposta del Dirigente del Settore Legale;
a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1.di affidare, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n.225, al nuovo unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, denominato Agenzia delle entrate – Riscossione, l'attività di riscossione di tutte le entrate patrimoniali di pertinenza del Consiglio regionale della Calabria;

2.di confermare, in capo al Settore Legale, la competenza di procedere, nell'interesse del Consiglio regionale della Calabria, al suo accreditamento presso il nuovo Agente della riscossione, ossia l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con decorrenza dal 1° luglio 2017 e per la durata di anni cinque a partire da tale data e fatto salvo ogni successivo rinnovo;

3.di dare atto che l'attuale affidamento non comporta in questa sede costi e, quindi, impegni di spesa;

4.di designare il Settore Legale, quale Ufficio, già preposto in precedenza con provvedimento del Presidente p.t. (prot. n.897 del 04 novembre 2010), a dar corso alla riscossione coattiva dei crediti del Consiglio regionale della Calabria derivanti da pronunce della Corte dei Conti, secondo quanto prescritto dall'art. 7 D.P.R. 24 giugno 1998, n.260 e dall'art. 214, comma 1, del D. Lgs. 26 agosto 2017, n.176, come anche dei crediti oggetto di ingiunzione di pagamento in quanto emesse dall'Amministrazione consiliare ai sensi del D.P.R. n.639 del 2010;

5.di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento, per il seguito di competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale/Direttore Generale, al Dirigente del Settore Legale e al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria e, per opportuna conoscenza, al Tesoriere e al Capo di Gabinetto;

6.di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della Legge regionale n.11 del 2011 su richiesta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto